

## **ATTO DI INDIRIZZO**

### **Criteri per la predisposizione del Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo diffuso all'interno delle configurazioni di Comunità Energetica Rinnovabile**

#### **Condizioni generali**

1. In esecuzione dell'art. 10 dello Statuto della Fondazione il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad approvare il Regolamento riguardante la destinazione e l'utilizzo dei contributi derivanti dal riconoscimento delle tariffe incentivanti, dalla valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata (detto anche contributo ARERA) e dall'eventuale vendita di energia elettrica in rete di cui dalle norme di attuazione del D.Lgs. n. 199/2021, del DM 414/2023 e s.m.i., dell'Allegato A alla deliberazione 727/2022/R/eel dell'ARERA come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel e delle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" pubblicate dal GSE (Gestore Servizi Energetici).

All'atto della stesura e dell'approvazione del Regolamento, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione che gestisce le configurazioni di Comunità Energetica Rinnovabile (CER o Comunità) dovrà tener presente i criteri stabiliti nel seguente Atto di indirizzo.

2. Secondo le disposizioni di legge, i contributi spettanti alla CER sono i seguenti:

- (i) La tariffa incentivante (o tariffa premio) riconosciuta all'energia condivisa dai soci/membri della Comunità e/o da produttori terzi, secondo le disposizioni di legge;
- (ii) valorizzazione dell'energia elettrica consumata mediante la restituzione delle componenti tariffarie riconosciuta all'energia condivisa dai soci/membri della Comunità e/o da produttori terzi (detta anche contributo ARERA), secondo le disposizioni di legge;
- (iii) ricavi (se previsti) derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione di proprietà della Fondazione (se presenti) oppure dagli impianti di proprietà di soci/membri o di produttori terzi per i quali la Comunità abbia ricevuto il mandato di vendere a Trader qualificati l'energia immessa in rete

oppure di richiedere al GSE, contestualmente all'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, anche il servizio di ritiro dell'energia mediante Ritiro Dedicato.

3. La CER può essere direttamente proprietaria ovvero avere la disponibilità di tutti gli impianti di produzione/UP facenti parte della/e configurazione/i della Comunità ovvero di terzi produttori a condizione che i produttori sottoscrivano il Regolamento per accettazione. In una fase iniziale dell'attività della CER si ritiene opportuno che la Fondazione non effettui investimenti diretti nella realizzazione degli impianti di produzione. Analogamente si ritiene opportuno che il contratto di vendita di energia elettrica immessa nella rete elettrica nazionale venisse sottoscritto direttamente dal titolare dell'impianto di produzione.
4. La Comunità è mandataria di tutti i soci/membri per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa sul portale del GSE.
5. Qualora il Consiglio di Amministrazione decidesse di realizzare in proprio gli impianti di produzione, il relativo finanziamento potrà avvenire con mezzi propri, con finanziamenti non fruttiferi dei Soci, con finanziamento bancario, con finanziamenti pubblici o privati, ovvero attraverso la stipula di un contratto di noleggio operativo o di leasing finanziario.

#### **Destinazione dei contributi economici**

1. In esecuzione dell'art.5 dello Statuto della Fondazione i contributi riconosciuti dal GSE derivanti dalla condivisione dell'energia all'interno di ciascuna configurazione di CER saranno destinati:
  - (i) Alla copertura delle imposte dirette ed indirette della CER, se dovute ai sensi di legge;
  - (ii) Alla restituzione delle rate di finanziamenti (quota capitale e quota interessi), se presenti, e dei costi per la gestione e manutenzione degli impianti di produzione o di accumulo, se realizzati in proprio dalla CER;
  - (iii) Alla copertura dei costi per il funzionamento e la gestione della Fondazione;
  - (iv) Per la restante quota alle finalità istituzionali della Fondazione con particolare riferimento ai progetti/iniziative con finalità sociali ed ambientali, come meglio

precisato più avanti.

2. Gli importi derivanti dall'eventuale vendita di energia elettrica al GSE (mediante Ritiro dedicato) oppure ad un Trader qualificato saranno destinati, al netto dei costi di gestione correlati a tale servizio e di un corrispettivo sul servizio reso determinato dal Consiglio Amministrazione, ai titolari degli impianti di produzione sulla base dell'effettiva energia prodotta ed immessa in rete e della relativa valorizzazione ai prezzi di mercato o di quelli pattuiti tra le Parti. Al fine di ridurre il rischio della volatilità dei prezzi dell'energia, si consiglia di valorizzare i prezzi di vendita dell'energia al Prezzo Zonale Orario formatosi, giorno per giorno, sulla piattaforma MGP organizzata dal GME (Gestore Mercati Energetici).
3. Il Consiglio di Amministrazione, nel decidere il riparto dei contributi economici riconosciuti sull'energia condivisa, dovrà rigorosamente rispettare quanto stabilito dall'art.3 comma 2 lettera g) del DM MASE 07/12/2023 n. 414 e smi sia in ordine alla destinazione dell'importo della tariffa premio eccedentario rispetto alle soglie di legge, sia in ordine alla completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali soci/membri della Comunità e facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art.4 del DM MASE citato.

**Riparto dei benefici economici ai fini sociali ed ambientali, a favore dei soci/membri della Comunità e dei produttori terzi. Rendicontazione**

1. I contributi riconosciuti dal GSE alla Fondazione vengono calcolati sull'energia condivisa dagli utenti consumatori e utenti produttori che appartengono alla medesima configurazione di cabina primaria. Il Regolamento dovrà pertanto tener conto del principio secondo cui le risorse economiche disponibili (al netto dei costi sostenuti direttamente dalla Fondazione) vanno ripartite nel seguente modo: (i) a favore di un fondo di solidarietà per finanziare progetti aventi una finalità sociale ed ambientale (detti anche Progetti sostenibili); (ii) a favore dei clienti finali che hanno determinato l'effettivo contributo del GSE erogato alla Fondazione, secondo un programma che calcola l'energia condivisa ed il relativo incentivo su base oraria.
2. Ai fini della destinazione dell'importo della tariffa premio per finalità sociali ed ambientali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, si rappresentano a

titolo meramente esemplificativo e non esaustivo alcune tipologie di finalità sociali ed ambientali:

a) Finalità legate alle persone:

- iniziative volte a favorire l'inclusione sociale di soggetti vulnerabili, con l'obiettivo di prevenire, ridurre o eliminare condizioni di disabilità, disagio individuale e familiare, marginalità sociale o economica;
- interventi per lo sviluppo di competenze attraverso percorsi di educazione, istruzione e formazione, anche professionale, inclusi programmi di riqualificazione e reinserimento lavorativo, con particolare attenzione ai soggetti in condizione di fragilità;
- promozione e diffusione della cultura e della pratica delle attività con finalità di utilità sociale, attraverso l'organizzazione e la gestione di iniziative culturali, artistiche, sportive o ricreative di interesse collettivo;
- sostegno alla ricerca scientifica di particolare rilevanza sociale, con ricadute positive sul territorio e sulle comunità locali.

b) Finalità legate all'ambiente:

- valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente, rigenerazione urbana, turismo sostenibile;


Si precisa, inoltre, che i soggetti che determinano l'energia condivisa, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, sono sia i soci/membri consumatori, che i soci/membri produttori che i produttori terzi (mediante contratto di disponibilità con la CER), purchè appartenenti alla medesima configurazione di cabina primaria.

3. Poiché la CER può essere partecipata da soci/membri sottesi a più cabine primarie, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a rendicontare l'energia condivisa ed i relativi contributi del GSE per ciascuna configurazione di cabina primaria.
4. Ferma restando la necessità di assicurare la copertura dei costi sostenuti direttamente dalla Fondazione per la sua gestione caratteristica, i contributi del GSE disponibili (ossia quelli eccedentari) vengono così ripartiti, in ordine di priorità:

- a) sostegno ai progetti/iniziativa con finalità sociali ed ambientali con una percentuale significativa delle risorse disponibili, comunque non inferiore al 30% (trentapercento) delle stesse;

- b) fornitura di benefici economici ai soci/membri, siano essi consumatori o produttori;
- c) fornitura di benefici economici ai produttori terzi attraverso il riconoscimento dei costi per la messa a disposizione degli impianti di produzione la cui energia elettrica rilevi per il computo dell'energia elettrica condivisa, mediante apposito contratto.

Relativamente ai punti b) e c) il riparto delle risorse disponibili loro assegnate avverrà secondo i seguenti criteri: (i) ai soci/membri produttori di energia e ai produttori terzi verrà riconosciuto il 60% (sessantapercento), che verrà suddiviso a favore di ciascun produttore a seconda del contributo che lo stesso è riuscito a generare sull'introito complessivo da tariffa incentivante e da restituzione delle componenti tariffarie (contributo ARERA) sull'energia condivisa; (ii) ai soci/membri consumatori di energia verrà riconosciuta la rimanente quota del 40% (quarantapercento), che verrà suddivisa a favore di ciascun socio consumatore a seconda del contributo che lo stesso è riuscito a generare sull'introito complessivo. Qui sotto un esempio di riparto dei contributi economici all'interno della CER:



5. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di stabilire criteri differenti di riparto a favore dei soci/membri della Comunità che, in virtù dell'adesione alla Comunità stessa, possono beneficiare dei contributi a fondo perduto del PNRR oppure di altri contributi pubblici e/o privati, sugli investimenti effettuati. In tal caso la differenza tra l'importo che sarebbe stato riconosciuto/ripartito al produttore sulla base dell'applicazione delle percentuali previste al punto precedente e l'effettivo importo riconosciuto/ripartito al produttore che accede anche a

contributi a fondo perduto sugli investimenti verrà destinata al fondo di solidarietà a sostegno dei progetti/iniziative con finalità sociali e ambientali.

6. La Fondazione provvederà, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo, al calcolo degli importi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto e a comunicarlo agli interessati.
7. A seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo la Fondazione provvederà, così come previsto dalle regole operative, a fornire al GSE una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni e delle modalità della loro ripartizione, sia per finalità sociali e ambientali che a favore dei soci/membri e di produttori terzi. In particolare, a tale scopo, il Consiglio d'Amministrazione è tenuto a mantenere una contabilità separata sulla base delle configurazioni di cabina primaria per la tipologia di contribuzione che riceverà.

#### **Adempimenti del Consiglio di Amministrazione**

In esecuzione dell'art.7 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione è tenuto a regolare, con proprio regolamento, le modalità di nomina dei consiglieri da parte dei Fondatori e da parte dell'Assemblea dei Soci. Analogamente è tenuto a regolare il funzionamento del Comitato Valutazione Progetti Sostenibili, così come previsto all'art.16 dello Statuto.